

Decreto Rettorale n. 3072

Emanazione del Regolamento per la determinazione del voto di laurea

# IL RETTORE

visto lo Statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, emanato con Decreto Rettorale 12 maggio 2022, n. 2582;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2024,

## **DECRETA**

È emanato il Regolamento per la determinazione del voto di laurea nel testo allegato, parte integrante del presente Decreto.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la determinazione del voto medio con il quale lo studente si presenta a sostenere l'esame di laurea e del voto finale dell'esame di laurea emanato con Decreto Rettorale 26 giugno 2006, n. 143.

Roma, 18 luglio 2024

Prof. Francesco Bonini



## REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI LAUREA

# Articolo 1

Il presente regolamento disciplina i criteri per la determinazione del voto finale dell'esame di laurea.

#### Articolo 2

In seduta di laurea ciascun studente viene presentato con un voto medio ponderato, così come di seguito determinato:

il voto medio si ottiene moltiplicando ogni singolo voto d'esame per il numero di crediti attribuiti all'esame (peso). La somma dei prodotti ottenuti va divisa per la somma di tutti i crediti conseguiti negli esami sostenuti.

Il voto medio ponderato è espresso quindi dalla seguente formula matematica:

$$\frac{(V1xC1+V2xC2+V3xC3+...)}{(C1+C2+C3+...)} = Voto medio ponderato$$

Dove V1, V2, V3, etc. rappresentano i voti degli esami e C1, C2, C3, etc. sono i crediti dei corrispondenti esami.

Il valore risultante viene moltiplicato per 11 e diviso per 3 per ottenere il voto medio ponderato espresso in centodecimi.

Se il voto medio contiene cifre decimali, si considerano valide soltanto le prime due cifre dopo la virgola.

# Articolo 3

- 1. Fatte salve le casistiche sotto riportate, concorrono alla determinazione del voto di laurea tutte le attività che sono state sostenute nel corso di laurea o di laurea magistrale frequentato e superate con votazione espressa in trentesimi, fatta esclusione per le attività frequentate e sostenute come idoneità.
- 2. Per lo studente che ha effettuato un trasferimento in entrata o un passaggio di corso o che ha presentato degli esami conseguiti a seguito di iscrizione a corsi singoli, il voto medio è determinato sulla base dei voti conseguiti nelle attività riconosciute e sostenute nel corso di laurea.
- 3. Per lo studente che ha effettuato l'iscrizione come secondo titolo a un corso di studio il voto medio è determinato soltanto sulla base dei voti conseguiti nelle attività sostenute nel corso di laurea cui si è iscritto.
- 4. Le attività riconosciute come coerenti con l'ordinamento del corso di studio vengono riportate nella carriera dello studente con la data della delibera del Consiglio di corso di laurea e con l'indicazione di SSD (Settore Scientifico-Disciplinare), TAF (Tipologia di Attività Formativa), CFU (Crediti Formativi Universitari) e voto, il quale non concorre alla determinazione della media finale. Sono altresì escluse le votazioni degli esami in sovrannumero e di quelli riconosciuti da rinuncia, da decadenza, da corsi di master e da ogni altra attività che abbia già concorso al conseguimento di un titolo di studio.



## Articolo 4

Nella determinazione del voto di laurea finale espresso in centodecimi, la Commissione di laurea tiene conto del voto con cui lo studente è presentato in seduta di laurea, del percorso accademico, della discussione dell'elaborato finale o della tesi, della presenza di eventuali sanzioni disciplinari e di quanto stabilito dai Regolamenti dei singoli corsi di studio.

La Commissione all'unanimità può concedere allo studente con il massimo dei voti la lode. Il voto finale dell'esame di laurea espresso dalla Commissione è insindacabile.